

Versione anonimizzata

Traduzione

C-800/19 – 1

Causa C-800/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

30 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Sąd Apelacyjny w Warszawie

(Corte d'appello di Varsavia, Polonia)

Data della decisione di rinvio:

30 ottobre 2019

Attore:

SM

Convenuta:

Mittelbayerischer Verlag KG

(omissis)

ORDINANZA

Il 30 ottobre 2019

il Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (Corte d'appello di Varsavia, I Sezione civile, Polonia) (omissis)

(omissis) [composizione]

dopo aver esaminato il 30 ottobre 2019 a Varsavia

in camera di consiglio

la causa promossa con domanda di SM

IT

contro la Mittelbayerischer Verlag KG con sede a Regensburg

diretta ad ottenere la tutela di diritti della personalità

a seguito del reclamo della convenuta

avverso l'ordinanza del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) del 5 aprile 2019

(omissis)

con la quale è stata respinta l'istanza di rigetto della domanda attorea

d e c i d e:

I. di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che il criterio di competenza giurisdizionale basato sul centro d'interessi trova applicazione in una causa promossa da una persona fisica per ottenere la tutela dei propri diritti della personalità, nel caso in cui una pubblicazione su Internet che si asserisce essere lesiva di tali diritti non [Or. 2] contenga informazioni direttamente o indirettamente relative a tale specifica persona fisica, ma contenga informazioni o constatazioni che evocano la commissione di atti riprovevoli da parte di una collettività cui appartiene l'attore (nelle concrete circostanze del caso di specie: la nazione), circostanza alla quale l'attore ricollega la violazione dei suoi diritti della personalità.

2. Se, in una causa relativa alla tutela patrimoniale e non patrimoniale dei diritti della personalità contro violazioni commesse su Internet, sia necessario, nel valutare i criteri di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento (omissis) n. 1215/2012 (omissis), ossia nel valutare se il giudice nazionale sia l'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, tenere conto dei seguenti elementi:

- il pubblico interessato al quale è principalmente rivolto il sito Internet sul quale si è verificata la violazione,

- la lingua in cui sono redatti il sito Internet e la pubblicazione controversa,

- il periodo durante il quale l'informazione controversa è stata accessibile al pubblico su Internet,

- la situazione individuale dell'attore, come le sorti dell'attore durante la guerra e le sue attuali attività sociali, invocate nella causa in esame per giustificare la sua

specifica legittimazione a contestare in sede giudiziaria la diffusione di accuse contro la comunità di cui l'attore è membro.

(omissis) [informazioni procedurali]

(omissis) [composizione]

[Or. 3]

(omissis)

Motivazione dell'ordinanza del 28.10.2019

(omissis) [dettagli relativi alle parti in causa]

(omissis) [ripetizione]

Oggetto della lite

1. Oggetto della controversia è la domanda diretta a far ordinare alla convenuta di presentare all'attore una dichiarazione di scuse per la violazione dei suoi diritti della personalità a seguito dell'utilizzo su Internet del termine «campo di sterminio polacco», ed a vietare l'ulteriore diffusione dei termini «campo di sterminio polacco» o «campo di concentramento polacco» in qualsiasi lingua, nonché a far condannare la convenuta al versamento in favore del Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (Unione polacca degli ex prigionieri politici delle carceri e dei campi di concentramento nazisti) dell'importo di PLN 50 000.

Fatti della causa e posizioni delle parti

2. L'attore è un polacco residente a Varsavia, che durante la seconda guerra mondiale è stato prigioniero del campo di Auschwitz. L'attore è impegnato nelle attività volte a preservare nella coscienza pubblica la memoria delle vittime dei crimini commessi dalla Germania nazista contro i polacchi durante la seconda guerra mondiale e, tra l'altro, partecipa a incontri educativi.
3. La società convenuta ha sede in Germania e pubblica un giornale online in lingua tedesca, di carattere regionale, all'indirizzo: www.mittelbayerische.de, disponibile tramite Internet anche in altri paesi, tra cui la Polonia.
4. Il 15 aprile 2017 sul sito Internet www.mittelbayerische.de è stato pubblicato un articolo intitolato «Ein Kämpfer und sein zweites Leben». Tale pubblicazione **[Or. 4]** racconta la vita, durante e dopo la guerra, di Israel Offman, un ebreo sopravvissuto all'Olocausto, nato a Częstochowa (Polonia) nel 1941, deportato nel ghetto, successivamente passato attraverso i campi di Bliżyn, Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen e Dachau, poi lavoratore forzato a Leonberg

e Plattling, e dopo la guerra stabilitosi definitivamente in Germania. L'articolo racconta come, nel 1961, quando nacque il terzo figlio di Israel Offman, un ufficiale dello stato civile della Bassa Baviera rifiutò di registrare il nome che i genitori avevano scelto per la bambina sostenendo che suonava troppo straniero e che sarebbe stato impronunciabile in tedesco. L'articolo spiega che i genitori volevano dare alla figlia il nome di «Faya» perché quello era il nome della sorella di Israel Offman, la quale, citando il contenuto originale dell'articolo, «è stata uccisa nel campo di sterminio polacco di Treblinka».

5. È un fatto storico incontestato che il campo di Treblinka era un campo di sterminio nazista tedesco, costruito durante la seconda guerra mondiale sul territorio della Polonia occupata.
6. Secondo le dichiarazioni della convenuta, non contestate dall'attore, il termine originale «campo di sterminio polacco di Treblinka» è stato visibile online solo per poche ore il giorno 15 aprile 2017, dalle ore 5:00, quando l'intero articolo è stato pubblicato su Internet, fino alle ore 13:40 circa, quando, dopo un intervento via e-mail del consolato polacco di Monaco, il suddetto frammento è stato sostituito dal contenuto: «è stata uccisa dai nazisti nel campo di sterminio nazista tedesco di Treblinka, nella Polonia occupata». Nella nota esplicativa sotto l'articolo si spiegava brevemente che, originariamente, nel testo era stato utilizzato il termine «campo di sterminio polacco di Treblinka», e che successivamente, la suddetta espressione era stata corretta.
7. Unitamente all'atto di citazione, l'attore ha presentato una stampa della pubblicazione contestata nella versione già corretta. L'attore non vi ha indicato le circostanze in cui è venuto a conoscenza della pubblicazione. L'ordinanza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia), che aveva invitato il legale dell'attore a precisare le circostanze di fatto della domanda, indicando se l'attore parlava tedesco, quando (prima o dopo la correzione del termine controverso) e come (direttamente da Internet o da una comunicazione di terzi) era venuto a conoscenza della pubblicazione, è rimasta senza riscontro.

Conclusioni dell'atto di citazione e posizioni delle parti

8. In un siffatto contesto fattuale, il 27 novembre 2017 l'attore ha proposto un'azione dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia). L'attore rivendica la tutela dei propri diritti della personalità, in particolare dell'identità nazionale e della dignità nazionale, chiedendo:

[Or. 5]

- di vietare alla convenuta la diffusione, in qualsiasi modo, dei termini «campo di sterminio polacco» o «campo di concentramento polacco», nella lingua tedesca o in qualsiasi altra lingua, in relazione ai campi di concentramento tedeschi situati sul territorio della Polonia occupata durante la seconda guerra mondiale;

- di ordinare alla convenuta la pubblicazione sul suo sito Internet di una dichiarazione dal contenuto specificato nell'atto di citazione, scusandosi con l'attore per la violazione dei suoi diritti della personalità, avvenuta con la pubblicazione su Internet del 15 aprile 2017, la quale suggerisce che il campo di sterminio di Treblinka era stato costruito e gestito dai polacchi;
 - di condannare la convenuta a versare all'Unione polacca degli ex prigionieri politici delle carceri e dei campi di concentramento nazisti l'importo di PLN 50 000.
9. Per giustificare la competenza del giudice polacco, l'attore ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite eDate/Martinez (C-509/09 e C-161/10).
 10. La società convenuta, prima di comparire all'udienza di trattazione del merito della causa, ha chiesto il rigetto della domanda in ragione dell'incompetenza degli organi giurisdizionali polacchi. La convenuta sottolinea che, a differenza delle cause riunite C-509/09 e C-161/10, l'articolo pubblicato su Internet su cui si fonda la domanda di SM, non riguarda direttamente l'attore. Inoltre, la convenuta invoca il profilo e la portata regionali della sua attività, la quale copre l'Alto Palatinato e si concentra principalmente sulle notizie regionali, mentre la sezione «Germania e mondo» si trova soltanto al quarto posto nel menu della pagina. Essa sottolinea inoltre che il servizio viene fornito esclusivamente nella versione in lingua tedesca.
 11. La convenuta fa riferimento ai considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012, sottolineando il requisito della prevedibilità della competenza giurisdizionale. Essa sostiene che, operando su scala locale e rivolgendo il proprio comunicato a persone diverse dall'attore, la convenuta non poteva oggettivamente prevedere la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali polacche. A suo avviso, l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non si applica al caso di specie e, di conseguenza, deve applicarsi l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, il che porta alla conclusione secondo cui la competenza giurisdizionale nella presente causa spetta ai giudici tedeschi. La convenuta sostiene inoltre che il giudice nazionale è tenuto a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

Procedimento civile svoltosi finora

12. Con ordinanza del 5 aprile 2019 il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto l'istanza della convenuta di rigetto della domanda attorea, ritenendo che i presupposti [Or. 6] di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 fossero soddisfatti. Il giudice ha indicato che nel periodo dal 15 aprile 2017 al 29 novembre 2018 vi sono stati più di 32.000 accessi al sito web della convenuta provenienti dalla Polonia, il che la colloca al quattordicesimo posto su venticinque. La convenuta avrebbe potuto prevedere che

la pubblicazione si sarebbe potuta diffondere ed essere considerata una violazione di diritti della personalità dei destinatari anche in altri paesi, compresa la Polonia. Essa avrebbe anche potuto prevedere che la pubblicazione su Internet di un articolo contenente la locuzione «campi di sterminio polacchi» («Polnische Vernichtungslager») potesse essere notata dai lettori polacchi. In considerazione dell'accessibilità alla pubblicazione in Polonia tramite Internet e in ragione del suo contenuto, il territorio della Polonia può essere considerato luogo di violazione dei diritti della personalità e la convenuta avrebbe potuto prevedere la possibilità di essere citata dinanzi ad un giudice polacco.

13. In data 25 aprile 2019, la convenuta ha presentato reclamo avverso l'ordinanza del Sąd Okręgowy di cui al punto 12. La convenuta non condivide la decisione con la quale è stata riconosciuta la competenza delle autorità giurisdizionali polacche. Essa deduce la violazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che è stato applicato nonostante non fosse ragionevolmente possibile prevedere l'avvio di un procedimento giudiziario in Polonia. La convenuta ha sostenuto che, dal momento che il contenuto dell'articolo riguarda una persona diversa dall'attore o, comunque, non riguarda nessuno in concreto, la convenuta non è oggettivamente in grado di prevedere dinanzi a quale autorità giurisdizionale potrebbe essere citata. La convenuta afferma che il contenuto dell'articolo in questione è talmente «distante» dalla Polonia, privo di qualsiasi legame con la Polonia, da escludere oggettivamente una ragionevole prevedibilità dell'avvio di procedimenti giudiziari in Polonia.

Disposizioni giuridiche pertinenti

Il diritto nazionale

14. Ai sensi dell'articolo 1099, paragrafo 1, del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile polacco):

«Il giudice adito esamina d'ufficio, in qualunque fase del procedimento, la questione dell'incompetenza dei giudici nazionali. Nel caso in cui rilevi l'incompetenza, esso dichiara la domanda o l'istanza irricevibile, salvo il disposto dell'articolo 1104, paragrafo 2, o dell'articolo 1105, paragrafo 6».

Il diritto dell'Unione

15. Nella causa trova applicazione il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; in particolare, necessitano di essere esaminati l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, punto 2, tenendo conto dei considerando 15 e 16 di tale regolamento.

[Or. 7]

Motivazione del rinvio pregiudiziale

16. In questa fase del procedimento principale non è possibile esaminare la questione relativa al diritto sostanziale applicabile alla valutazione dei diritti azionati, e tanto meno il Sąd Apelacyjny può valutare se le pretese fatte valere siano fondate ai sensi delle disposizioni del diritto sostanziale e se l'attore possa chiedere il loro soddisfacimento. Sulla base delle dichiarazioni delle parti del procedimento relative ai fatti della causa, comprese le ragioni del rinvio della causa al giudice polacco, il Sąd Apelacyjny deve invece decidere se la competenza giurisdizionale del giudice polacco fondata sull'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 sia giustificata. Il Sąd Apelacyjny esamina la questione della competenza giurisdizionale come questione procedurale preliminare. Tutti i riferimenti ai diritti azionati e al contesto fattuale servono soltanto a valutare l'esistenza o meno della competenza giurisdizionale dei giudici polacchi e non esprimono la posizione del giudice sul merito della causa. La valutazione nel merito della domanda sarà possibile soltanto nel caso in cui verrà accertata la competenza delle autorità giurisdizionali polacche e, in primo luogo, essa spetterà al giudice di primo grado.

Sulla prima questione:

17. Secondo il Sąd Apelacyjny, il ricorso alla Corte di giustizia è giustificato, in quanto i dubbi sollevati nella presente causa circa l'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non possono essere dissipati mediante il richiamo alle sentenze della Corte di giustizia nella causa C-194/16 (sentenza del 17 ottobre 2017; EU:C:2017:766) e nelle cause riunite C-509/09 e C-161/10 (sentenza del 25 ottobre 2011; EU:C:2011:685). Sebbene le citate sentenze siano state emesse in cause in cui gli attori avevano chiesto, anch'essi, la tutela dei propri diritti della personalità contro violazioni commesse su Internet, cionondimeno, in tutti e tre i casi gli attori, persone fisiche e giuridiche, venivano direttamente descritti nelle pubblicazioni contestate, le quali individuavano tali persone per nome e cognome (denominazione in caso della società), fornendo informazioni che riguardavano direttamente gli attori e li mettevano in cattiva luce o invadevano l'ambito della loro privacy.
18. Le circostanze del caso attualmente in esame dinanzi al Sąd Apelacyjny sono diverse. L'attore non è né il protagonista principale, né secondario, dell'articolo. Tale articolo non è nemmeno dedicato alla Polonia, la quale è stata menzionata soltanto perché il protagonista principale dell'articolo era nato in Polonia e qui aveva vissuto una parte della seconda guerra mondiale.
19. Ciononostante, l'attore si è sentito offeso dal termine «campo di sterminio polacco» utilizzato nella pubblicazione, il che, a suo parere, costituiva un tentativo di collegare la nazione polacca con la costruzione e [Or. 8] organizzazione del campo di sterminio di Treblinka. L'attore stesso è stato prigioniero del campo di Auschwitz, e attualmente si dedica alle iniziative intese a preservare nella

coscienza pubblica la memoria delle vittime dei crimini commessi dai tedeschi sulla nazione polacca durante la seconda guerra mondiale. Egli è indignato dal fatto che i tedeschi, i quali al forum dell'UNESCO avevano chiesto di non chiamare Auschwitz un campo di sterminio tedesco, oggi usano il termine «polacco» per un altro campo di sterminio, sapendo che un siffatto utilizzo è disinformativo e offensivo per i polacchi.

20. Tenendo conto della diminuzione, con il passar del tempo, della consapevolezza storica delle prossime generazioni di europei, nella cui percezione la seconda guerra mondiale non è più un'esperienza che forma direttamente le loro mentalità e le loro vite, o quelle dei loro genitori, ma un periodo lontano nella storia dell'Europa e del mondo, si può presumere, secondo il Sąd Apelacyjny, che vi sia un rischio reale che la pubblicazione contenente il termine «campo di sterminio polacco» possa causare tra alcuni destinatari (specialmente i più giovani e meno istruiti) l'erronea idea che a costruire i campi di sterminio siano stati i polacchi e che la responsabilità per i crimini ivi compiuti ricada su di loro.
21. Sembra che nell'ambito dei requisiti imposti alla stampa, ci si possa aspettare che i giornalisti, nonché gli editori di stampa online, in particolare quelli provenienti dalla Germania, siano consapevoli del rischio di tali notizie false. Per ragioni storiche, non deve nemmeno sorprendere che i polacchi, in particolare gli ex prigionieri dei campi di sterminio, siano particolarmente sensibili a tali falsificazioni o a ingannevoli scorciatoie retoriche. Quando si parla della Polonia nel contesto della seconda guerra mondiale, non si può ignorare l'insieme dei fatti storici di cui l'editore tedesco dovrebbe essere consapevole, ossia il carattere eccezionalmente oppressivo dell'occupazione tedesca delle terre polacche negli anni dal 1939 al 1945. Pertanto, secondo il Sąd Apelacyjny, non dovrebbe rappresentare una sorpresa per una società tedesca il fatto che l'espressione «campo di sterminio polacco», da essa utilizzata online, possa essere accolta negativamente in Polonia, e in particolare, turbare le generazioni più anziane, soprattutto i polacchi che sono stati essi stessi imprigionati nei campi di sterminio o i cui parenti sono morti per mano delle forze di occupazione tedesche durante la seconda guerra mondiale.
22. Si pone tuttavia la questione se le circostanze particolari di cui sopra, nonché i requisiti imposti ai giornalisti per quanto concerne la loro integrità professionale, siano sufficienti per sostenere che la convenuta poteva ragionevolmente prevedere che, in relazione al contenuto della pubblicazione, essa avrebbe potuto essere citata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale polacca in una causa relativa alla tutela dei diritti della personalità di una determinata persona fisica. In linea di principio, non si può infatti affermare che la pubblicazione attribuisca all'attore o **[Or. 9]** o ad un altro specifico cittadino polacco un qualsiasi atto riprovevole. Neanche la più ampia interpretazione del testo consente di affermare che SM sia la persona descritta, direttamente o indirettamente, in questo articolo.
23. Il Sąd Apelacyjny constata inoltre che le stesse ragioni che l'attore invoca per giustificare la competenza giurisdizionale polacca potrebbero essere fatte valere

da altri potenziali attori, polacchi residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in una causa contro la società convenuta sullo sfondo della pubblicazione controversa, come giustificazione della competenza dei giudici dello Stato in cui gli stessi possiedono il loro centro di interessi. Pertanto, qualora nella causa in esame dovessero risultare sufficienti i presupposti per accertare la competenza del giudice polacco, sembrerebbe che ciò implichi anche la conclusione secondo cui la società convenuta, nel decidere di pubblicare la pubblicazione contestata, avrebbe dovuto tener conto del fatto di poter essere citata, in linea di principio, dinanzi alle autorità giurisdizionali di qualsiasi Stato membro, data la presenza dei polacchi in quegli Stati a seguito di successivi flussi migratori, sia prima, sia dopo il 2004. È vero, infatti che le persone di nazionalità polacca, che dimostrano attaccamento a questa nazione e che preservano pienamente l'identità nazionale polacca, vivono non solo in Polonia, ma in molti Stati membri, dove possiedono il loro centro di interessi. Molte di loro, personalmente, o i loro stretti ascendenti, hanno sofferto per mano degli occupanti tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Potenzialmente, ognuno di loro potrebbe proporre un'azione analoga.

24. Occorre rilevare che nella giurisprudenza nazionale finora pronunciata i giudici nazionali hanno riconosciuto la propria competenza in tali casi [tra gli altri, la sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'Appello di Varsavia) del 9 settembre 2019, n. I ACz 509/19, emessa in un caso analogo contro un'altra società tedesca]. Il Sąd Apelacyjny, nell'attuale composizione, nutre tuttavia dubbi sul fatto se il requisito della ragionevole prevedibilità della competenza giurisdizionale risultante dai considerando 15 e 16 del regolamento possa essere inteso in senso così ampio come proposto dall'attore. L'assunto secondo cui un generico riferimento negativo ad una particolare nazione o ad un altro vasto gruppo (religioso, etnico o professionale) richieda che l'editore online preveda la possibilità di essere citato da un membro del suddetto gruppo davanti al giudice del luogo in cui l'attore ha il proprio centro di interessi, implicherebbe, essenzialmente, la sussistenza della competenza giurisdizionale dei giudici di diversi Stati membri dell'Unione in procedimenti giudiziari analoghi. Nel caso di pubblicazione di informazioni o valutazioni di carattere generale relative a gruppi più grandi, l'editore online dovrebbe quindi attendersi la competenza giurisdizionale di molti o addirittura di tutti gli Stati membri dell'UE. Secondo il Sąd Apelacyjny, tale effetto dell'interpretazione giuridica [Or. 10] potrebbe porsi in conflitto con l'obbligo di interpretare le norme sulla competenza giurisdizionale in modo conforme ai considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012. Tuttavia, dal momento che il Sąd Apelacyjny non dispone del potere di interpretare autonomamente una disposizione del diritto dell'Unione che solleva dubbi interpretativi, prerogativa quest'ultima riservata alla Corte di giustizia, è risultato necessario sottoporre alla Corte la questione formulata al punto I.1 del dispositivo dell'ordinanza.

Sulla seconda questione:

25. La questione formulata al punto I.2 del dispositivo dell'ordinanza richiederà una risposta solo nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia dovesse ritenere che, in linea di principio, la competenza giurisdizionale possa essere stabilita ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 anche in una causa relativa alla tutela dei diritti della personalità, nella quale la pubblicazione su Internet contestata non riguarda direttamente l'attore, ma contiene riferimenti ad una comunità, ad esempio ad una nazione, di cui l'attore fa parte e con la quale si identifica fortemente.
26. Qualora infatti si ammettesse un siffatto principio, si renderebbe necessario stabilire criteri di valutazione più dettagliati e, di conseguenza, interpretare se i suddetti criteri possano includere, da un lato, le caratteristiche specifiche dell'attore descritte ai punti 2 e 19 e, dall'altro, le circostanze menzionate al punto 10, invocate dalla convenuta, quali il profilo e la portata del giornale online, la lingua della pubblicazione e del sito web, la breve durata della permanenza sul sito web del termine contestato, che è stato successivamente corretto.
27. Secondo il Sąd Apelacyjny, le circostanze sopra esposte giustificano la sospensione del procedimento principale e la richiesta alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali di cui al dispositivo dell'ordinanza.

(omissis) [firme]